

**SETTORE GOVERNO E QUALITA'  
DEL TERRITORIO**AREA DISCIPLINA DEL GOVERNO DEL  
TERRITORIO, EDILIZIA PRIVATA,  
SICUREZZA E LEGALITÀIL RESPONSABILE  
DOTT. GIOVANNI SANTANGELO**SETTORE DIFESA  
DEL TERRITORIO**AREA GEOLOGIA, SUOLI  
E SISMICAIL RESPONSABILE  
DOTT.SSA MONICA GUIDADATA E PROTOCOLLO SONO INDICATI  
NELLA SEGNAZIONE ALLEGATAAlle Strutture Tecniche Competenti  
in materia sismica

Ai Comuni

e p.c.  
All'Agenzia regionale Sicurezza territoriale  
e Protezione Civile

All'ANCI Emilia-Romagna

Agli Ordini e Collegi professionali

**OGGETTO: Prime indicazioni in merito alle procedure di deposito ed autorizzazione e di denuncia dei lavori per le costruzioni in zona sismica relative a lavori pubblici ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.**

Come noto, il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36), in vigore dal 1° aprile 2023, ha acquisito efficacia dal 1° luglio 2023, secondo quanto disposto dall'art. 229, comma 1.

L'articolo 42 del Codice disciplina la "Verifica della progettazione" e prevede, al comma 3, una nuova modalità procedurale semplificata per l'acquisizione del titolo sismico ed il deposito della denuncia dei lavori, con conseguenze sulle disposizioni regionali che definiscono la competenza nell'esercizio della funzione sismica.

Nelle more dell'adozione degli atti di revisione della normativa regionale in materia, si forniscono, con la presente, prime indicazioni in merito alle modalità di svolgimento dei compiti attribuiti ai vari soggetti coinvolti.



Si richiama testualmente l'art. 42, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 che stabilisce che: *“La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, **se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori** all'ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”* (AINOP).

Con questa norma viene quindi esteso a tutte le opere pubbliche soggette al Codice il regime procedurale semplificato già previsto per i lavori pubblici di interesse statale o ad essi equiparati (comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato) dall'art. 5 del D.L. n. 136/2004 (novellato dall'art. 10, comma 7 bis, del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020).

Il disposto riguarda dunque gli adempimenti previsti in materia di costruzioni in zona sismica, in attuazione delle previsioni di cui agli artt. 93 *“Denuncia dei lavori e presentazione progetti di costruzioni in zone sismiche”* e 94 *“Autorizzazione per l'inizio dei lavori”* del d.P.R. 380/2001 (artt. 11 e 13 della L.R. n. 19/2018), ed art. 65 dello stesso d.P.R. 380/2001 sulla *“Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”*.

Il Codice dispone (art. 42, comma 1<sup>1</sup>) che la verifica del progetto in capo alla stazione appaltante, venga effettuata, ai sensi dell'art. 42, comma 5, dai soggetti indicati nell' Allegato I.7 (artt. 34 ss).

Relativamente, infine, al regime transitorio definito dal D.Lgs. n. 36/2023, si ricorda che l'art. 226, comma 2 definisce i procedimenti in corso per cui continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni normative:

- le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
- in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte.

---

<sup>1</sup> D. Lgs. 36/2023 Art. 42. (Verifica della progettazione) c.1 *“Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l'ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l'appalto. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori.”*



Pertanto, come conseguenza della nuova disciplina sulla verifica della progettazione, con valore di titolo simico e denuncia dei lavori, oggetto di deposito all'AINOP:

- relativamente ai lavori pubblici soggetti al Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023, le Strutture Tecniche competenti in materia sismica (STC) non potranno più rilasciare autorizzazioni sismiche o accettare depositi di progetti o depositi della denuncia dei lavori;
- solo per gli interventi per i quali la verifica del progetto ricada ancora sotto il regime di cui al D. Lgs. 50/2016 valgono le precedenti modalità di deposito strutturale presso le strutture tecniche, comunali o regionale, competenti.

Naturalmente, il riformato riparto di competenze sulla funzione sismica determinato dal nuovo Codice non incide sull'obbligo di rispettare anche nelle procedure soggette al regime procedurale definito dall'art. 42, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 la disciplina regionale in materia sismica, con particolare riferimento agli atti di indirizzo e coordinamento *ex art. 4 L.R. n. 19/2008* (Cfr., in particolare, la DGR n. 1373/ 2011 recante la definizione degli elaborati costitutivi e dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture e alla definizione delle modalità di controllo degli stessi).

Nelle more della prossima revisione delle disposizioni regionali vigenti in materia, la Regione, nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e coordinamento dell'esercizio dei compiti in materia sismica, rimane a disposizione delle Stazioni Appaltanti per un supporto nell'attuazione delle nuove disposizioni normative.

L'occasione è gradita per porgere Distinti saluti.

Dott. Giovanni Santangelo  
*firmato digitalmente*

Dott.ssa Monica Guida  
*firmato digitalmente*

SM/AnB/SaGa